



ALBO GESTORI AMBIENTALI CHIARIMENTI AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO CATEGORIA 2 BIS

l'Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto con una circolare per consentire il proseguimento delle modalità di trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività produttive, sia in conto proprio che in conto terzi, che l'aggiornamento di settembre 2020 del Testo Unico Ambientale (parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi) non chiama più "assimilabili agli urbani".

In particolare, l'Albo ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 2-bis e 4 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani, dal primo gennaio 2021 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

Si tratta soltanto dei rifiuti individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116 3 settembre 2020,

La decisione dell'albo garantisce una "transizione" non traumatica perchè permette la continuità del servizio, nell'attesa dei tempi necessari per l'adeguamento dei singoli provvedimenti d'iscrizione ai dettami normativi introdotti in Italia a settembre 2020; di fatto consente ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 2-bis e 4 dell'Albo, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti sopraindicati purchè provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, che comprende, tra le altre, "attività artigianali, carrozzerie, autofficine autorimesse e magazzini senza vendita diretta" ma non comprende le "attività industriali".

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it